

**PON 2007-2013**  
**“Competenze per lo sviluppo” (FSE)**  
**Asse II –Capacità istituzionale Obiettivo H**



**Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA  
nella programmazione e gestione di attività e progetti  
Formazione e social networking  
H-2-FSE-2011-1**

## **Gli esiti patologici della gara e del contratto**

23/07/2014

## L'AUTOTUTELA NELLA PROCEDURE DI GARA

Il potere di autotutela della p.a. può essere esercitato prima:

- A. prima dell'aggiudicazione definitiva (senza necessità di apposito contraddittorio endoprocedimentale)
- B. prima della stipula del contratto (ma con necessità di garantire il contraddittorio endoprocedimentale)

## LE POSSIBILI FORME DI AUTOTUTELA

- A. annullamento, anche parziale, degli atti di gara, per vizi di legittimità degli stessi**
- B. revoca degli atti di gara, per ragioni di interesse pubblico, inclusa la perdita del finanziamento o l'assenza di una idonea copertura finanziaria**
- C. qualora si contesti la buona fede della p.a. nello svolgimento della gara (e della trattative) si configura una responsabilità pre-conrattuale della p.a.**

## LA DECISIONE DI NON AGGIUDICARE

- Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione
- L'esercizio di tale potere non impone la verifica dei presupposti per l'autotutela e non necessita di una preventiva previsione nel bando
- La fattispecie è diversa dall'accertamento dell'anomalia
- Si ritiene, comunque, necessaria un'adeguata e concreta motivazione in ordine all'accertata inidoneità delle offerte

## L'AUTOTUTELA C.D. PARITETICA

**Dopo la stipula del contratto, l'Amministrazione può:**

- 1. recedere dal contratto (*ex art. 134 del Codice*), previo indennizzo**
- 2. risolvere il contratto (*ex art. 135 del Codice*), senza indennizzo, per l'accertamento di reati in capo al contraente o decadenza dalla SOA**
- 3. risolvere il contratto (*ex art. 135 del Codice*), senza indennizzo, per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo dell'impresa**
- 4. In caso di risoluzione del contratto (o di fallimento dell'impresa) è possibile interpellare gli altri concorrenti (sino al quinto) per farli subentrare nel contratto, anche senza apposita previsione nel bando**